

VERBALE D'ACCORDO
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' A SENSI DELL'ART. 1 LEGGE 863/84, L. 236/93
L. 608/96, D.M. 10.07.2009 n. 46448 D.L n. 1 luglio 2009
N. 78, convertito in L. n. 102 del 3 agosto 2009

Il giorno 23 gennaio 2014 presso la segreteria nazionale FISASCAT-CISL in Roma Via Dei Mille n.56

Tra

La Edif Spa rappresentata da Umbertina Verdicchio legale rappresentante, Corrado Nardi responsabile risorse umane, Carlo Gambaccini consulente del lavoro

E

Filcams-Cgil, segreteria nazionale in persona del Sig. Pagaria Sandro;
Fisascat-Cisl segreteria nazionale in persona del Sig. Magnifico Alfredo; segreteria regionale in persona del Sig. Squartini Marco;
Uiltucs-Uil segreteria nazionale in persona del Sig. Proietti Paolo;

si è svolto un incontro sindacale congiunto relativo alla procedura di riduzione collettiva di personale attivata dall'azienda, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 24 della legge 223/91 per le filiali di Corridonia, Corropoli, Ancona, Ascoli Piceno, San Giovanni Teatino, Cesena, Pesaro, Riccione, Terni, Spoleto, L'Aquila, Cupello, Forlì, Fano, Civitanova, Treglio e Monte Urano in forza della comunicazione del 09 gennaio 2014 che qui si intende integralmente riportata.

Premesso che

- nel contesto di complessiva difficoltà aziendale tutte le filiali della Edif Spa hanno registrato nel corso del 2012 e 2013 una drastica riduzione delle vendite rispettivamente pari al 30% e 40% rispetto al 2011.
- Nel mese di gennaio 2014 il calo delle vendite presso le filiali Edif Spa è ulteriormente in regressione rispetto al 2013.
- devono, quindi, essere urgentemente adottate soluzioni incisive che consentano di ristabilire in breve tempo l'equilibrio economico e finanziario della filiali necessario per ricreare basi solide per il futuro.
- È determinante in questa fase far fronte alla costante riduzione dei volumi di vendita e fatturato con il rigoroso contenimento dei costi, nell'ambito dei quali il costo del lavoro dovrà essere ricondotto a livelli coerenti con l'andamento dei ricavi.
- allo scopo la società tramite lettera del 09 gennaio 2014 ha attivato la procedura di riduzione collettiva del personale ex art. 24 e 4 della Legge 223/91, per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità di n. 113 dipendenti delle filiali di Corridonia, Corropoli, Ancona, Ascoli Piceno, San Giovanni Teatino, Cesena, Pesaro, Riccione, Terni, Spoleto, L'Aquila, Cupello, Forlì, Fano, Civitanova, Treglio e Monte Urano
- le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e dopo approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale, chiedono di annullare totalmente la quantificazione degli esuberi facendo ricorso al contratto di solidarietà;

Corrado Nardi

U

Alfredo Magnifico

Marco Squartini

PA

11. attualmente ai dipendenti della società si applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi vigente che prevede un orario settimanale di 40 ore per i lavoratori a tempo pieno, per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì;
12. la retribuzione e tutti gli istituti contrattuali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione, con la sola eccezione del TFR per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 3° della Legge 29/5/82 n. 297 e l'art. 1, comma 5°, Legge n. 863 del 19/12/84;
13. la società si farà carico di presentare l'istanza agli enti competenti per le pratiche di autorizzazione e per le altre incombenze burocratiche;
14. l'azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, alle normali scadenze di paga, il trattamento economico che per legge è posto a carico dall'ente previdenziale.
15. Su richiesta di una delle parti avverranno incontri, sia a livello nazionale che territoriale, per verificare l'andamento del mercato nonché le modalità applicative del presente contratto di solidarietà
16. Le parti attiveranno incontri a livello di punti vendita, con cadenza trimestrale, al fine di verificare che i sacrifici derivanti dall'applicazione del presente ammortizzatore, a tutti i lavoratori interessati, siano equamente redistribuiti, con lo scopo anche di salvaguardare i livelli di produttività, di qualità e servizio alla clientela e monitorare le modalità operative di applicazione del presente accordo
17. I lavoratori apprendisti (numero 13), e i lavoratori part-time numero 9 unità (20, 24 e 25 ore settimanali) sono esclusi dall'applicazione della solidarietà
18. Con la sottoscrizione del presente verbale si considera esaustivamente esperita la procedura di cui all'articolo 4 della legge 223/91 a tutti i fini di legge

Allegato n. 1 (elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati al contratto di solidarietà)

Allegato n. 2 (schema di verifica di congruità)

Letto, confermato e sottoscritto

Edif Spa

Umbertina Verdicchio (legale rappresentante)

Corrado Nardi (responsabile risorse umane)

Carlo Gambaccini (consulente del lavoro)

Filcams-Cgil Pagaria Sandro

Fisascat-Cisl (segreteria nazionale) Magnifico Alfredo

Fisascat-Cisl (segreteria regionale) Squartini Marco

Uiltucs-Uil Proietti Paolo














